



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
IL DIRIGENTE GENERALE

CIRCOLARE prot. n. 87582 del 09.07.2024.

**OGGETTO:** Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e L.R. 12/05/2022 n. 11 - Disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. Competenze degli Uffici del Genio Civile riguardo al rilascio di parere nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di linee elettriche. Annulla e sostituisce la precedente prot. n. 57663 del 07.05.2024

Agli Uffici Regionali del Genio Civile  
Loro Sedi

## PREMESSA

Il procedimento di autorizzazione per la realizzazione di elettrodotti fino a 150 kV, il cui provvedimento finale è di competenza del Dipartimento Regionale dell'Energia, presuppone apposita istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, giusto art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775.

Attualmente il procedimento è regolamentato dalla L.R. 12/05/2022 n. 11, che ha apportato modifiche a quanto previsto dal citato art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, riguardo al rilascio dei pareri di competenza degli Uffici Regionali del genio Civile per la realizzazione di linee elettriche BT, MT e AT e delle opere connesse.

Considerato che non sono mai state emanate le norme attuative previste dall'art. 17 della succitata L.R. 11/2022, al fine di uniformare le procedure a carico degli Uffici del Genio Civile dell'isola, appare opportuno fornire le seguenti indicazioni riguardo alle procedure da adottare per le diverse fattispecie previste dagli articoli della citata L.R. 11/2022 e del T.U. 1775/1933, che si possono sintetizzare come segue.

## DISPOSIZIONI

### **Attività libera – Art. 3 della L.R. 11/2022.**

*(interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea quali a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche)*

Nell'ambito di questo procedimento non è prevista alcuna attività da parte degli Uffici del Genio Civile.

### **Procedimento unico di autorizzazione – Art. 5 della L.R. 11/2022**

*(costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, e che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale)*

Nell'ambito di questo procedimento l'Ufficio del Genio Civile, eseguita l'istruttoria di propria competenza, potrà rilasciare il proprio parere tecnico subordinatamente all'acquisizione

della comunicazione di procedibilità da parte del Servizio 3 del D.R.E., nonché della relata di avvenuta pubblicazione del deposito dell'istanza di Autorizzazione Unica da parte del medesimo Servizio 3, riportando eventuali opposizioni e/o osservazioni avverso tale pubblicazione.

### **Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. – Art. 8 della L.R. 11/2022**

*(opere con nulla osta o altri atti di assenso acquisiti e con disponibilità giuridica delle aree interessate)*

Nell'ambito di questo procedimento, l'Ufficio del Genio Civile accerta la completezza e la conformità della documentazione prevista dalla legge in riferimento. Nel caso di linea necessaria per la connessione di un impianto fotovoltaico la cui superficie occupata risulti superiore a 5000 mq, occorre rappresentare che il parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 cap. 6 punti 12 e 12.1 (fattibilità di opere su grandi aree), così per come ribadito nella Direttiva del D.G. n°112363 del 9 luglio 2021, dovrà essere richiesto prima dell'inizio dei lavori, al Servizio 9/10 del D.R.T. per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile medesimo.

**Parere Tecnico - Art. 111 del T.U. 1775/1933** nell'ambito del procedimento di A.U. ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e del P.A.U.R. di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006

*(costruzione di nuove linee o varianti a quelle esistenti)*

Gli adempimenti di cui all'art. 111 del T.U. 1775/1933 rimangono invariati nell'ambito del procedimento di A.U. ai sensi del D. Lgs. 387/2003 nonché, per i procedimenti ancora in itinere, nell'ambito del P.A.U.R. di cui all'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 ad eccezione dell'atto di sottomissione che deve essere acquisito dal dipartimento Energia prima del rilascio del decreto.

Per i suddetti procedimenti, ad eccezione di quelli in attività libera, dovrà essere acquisita, altresì, prima del rilascio del parere di competenza, la validazione del progetto definitivo da parte di e-distribuzione S.p.A. o di Terna S.p.A.; in assenza di tale documentazione l'istruttoria viene sospesa.

Infine, giova ricordare che la realizzazione di linee elettriche BT e MT e relative opere connesse, qualora ricadenti interamente all'interno di area privata nella disponibilità giuridica del richiedente, non sono soggette al procedimento autorizzativo di cui al T.U. in argomento ma a semplice comunicazione, giusto quanto disposto dall'art. 57 della L.R. 16/2017 e dall'art. 40 della L.R. 06/08/2021 n. 23.

La presente Circolare, che annulla e sostituisce la precedente prot. n. 57663 del 07.05.2024, verrà pubblicata sul sito istituzionale del D.R.T. .

Il Dirigente Generale  
*(duilio Alongi)*